



## **DECRETO LEGISLATIVO SULL'ANTICIPO DEL PENSIONAMENTO PER I LAVORATORI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ USURANTI**

### **- GUIDA A CURA DEL SERVIZIO POLITICHE PREVIDENZIALI UIL -**

Il Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2011, a seguito dell'acquisizione dei pareri prescritti ed in forza dell'articolo 1 della Legge n. 183/2010, ha approvato definitivamente l'iter del decreto legislativo (ex art. 76 della Costituzione) che regola l'accesso al pensionamento anticipato di chi effettua lavori particolarmente usuranti.

Il testo riprende un percorso già avviato nel corso del 2008 quando, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Commissione Lavoro della Camera, non era poi stato definitivamente emanato a causa della fine anticipata della legislatura, privando - di fatto - migliaia di lavoratrici e lavoratori della possibilità di esercitare un diritto loro riconosciuto dalla legge.

#### **Platea dei beneficiari:**

#### **1) Addetti alle lavorazioni di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 (Decreto Salvi) e quindi:**

- "lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- "lavori in cassoni ad aria compressa";
- "lavori svolti dai palombari";
- "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2<sup>a</sup> fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

- "lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- "lavori di asportazione dell'amianto": mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

## **2) I lavoratori dipendenti notturni così individuati:**

- impegnati in lavori a turni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) del d.lgs n.66/2003 (*qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane*) che svolgano lavoro nel periodo notturno per almeno 6 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino e per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1 luglio 2008 e il 30 giugno 2009. Per i lavoratori che invece matureranno i requisiti suddetti dal 1 luglio 2009 servirà un numeri minimo di giorni lavorativi non inferiore a 64.
- Il testo approvato prevede inoltre che, al di fuori dei casi sopra richiamati, il beneficio sia concesso ai lavoratori che svolgono la loro attività per un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro effettivo di durata pari all'interop anno lavorativo e per almeno 3 ore di lavoro in detto intervallo (24-5 del mattino).

**3) Addetti alla cosiddetta “linea catena” - con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento di materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità – dipendenti di imprese di cui al seguente elenco:**

VOCE	LAVORAZIONI
1462	PRODOTTI DOLCIARI; ADDITIVI PER BEVANDE E ALTRI ALIMENTI
2197	LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DELLE RESINE SINTETICHE E DEI MATERIALI POLIMERICI TERMOPLASTICI E TERMOINDURENTI; PRODUZIONE DI ARTICOLI FINITI, ETC.
6322	MACCHINE PER CUCIRE E MACCHINE RIMAGLIATRICI PER USO INDUSTRIALE E DOMESTICO
6411	COSTRUZIONE DI AUTOVEICOLI E DI RIMORCHI
6581	APPARECCHI TERMICI: DI PRODUZIONE DI VAPORE, DI RISCALDAMENTO, DI REFRIGERAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO
6582	ELETTRODOMESTICI
6590	ALTRI STRUMENTI ED APPARECCHI
8210	CONFEZIONE CON TESSUTI DI ARTICOLI PER ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI; ETC.
8230	CONFEZIONE DI CALZATURE IN QUALSIASI MATERIALE, ANCHE LIMITATAMENTE A SINGOLE FASI DEL CICLO PRODUTTIVO

**4) Conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.**

**Requisiti per l’accesso:**

L’anticipo del pensionamento è concesso a condizione che il lavoratore in questione abbia svolto le attività usuranti sopra richiamate per un periodo di tempo pari:

- Per le pensioni aventi decorrenza entro il 31/12/2017: ad almeno 7 anni - compreso quello di maturazione dei requisiti – negli ultimi 10 di attività lavorativa.
- Per le pensioni aventi decorrenza dal 1 gennaio 2018: alla metà della vita lavorativa complessiva

Ai fini del suddetto computo non sono validi gli anni totalmente coperti da contribuzione figurativa.

## Quantificazione del beneficio

1) Per i lavoratori di cui al Decreto Salvi, per quelli notturni per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78, per i lavoratori a catena e per quelli adibiti a trasporto pubblico di persone su mezzi con almeno 9 posti:

**Periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e 30 giugno 2009:** anticipo nell'età anagrafica di un anno rispetto ai 58 previsti dalla tabella A di cui all'allegato 1 della legge n. 247/07. Pensionamento quindi con età anagrafica richiesta 57 anni.

**Periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009:** Pensionamento a "quota 93" (somma di età anagrafica e età contributiva) e 57 anni di età anagrafica minima. *Rispetto a 59 anni di età e quota 95 previsto per il resto dei lavoratori dipendenti.*

**Anno 2010:** Pensionamento a "quota 94" (somma di età anagrafica e età contributiva) e 57 anni di età anagrafica minima. *Rispetto a 59 anni di età e quota 95 previsto per il resto dei lavoratori dipendenti.*

**Anno 2011 e 2012:** Pensionamento a "quota 94" (somma di età anagrafica e età contributiva) e 57 anni di età anagrafica minima. *Rispetto a 60 anni di età e quota 96 previsto per il resto dei lavoratori dipendenti.*

**Dal 1° gennaio 2013:** Anticipo di tre anni rispetto all'età anagrafica minima prevista e di tre unità rispetto alla quota di età anagrafica e contributiva da raggiungere. Pensionamento quindi a "quota 94" con 58 anni di età anagrafica minima. *Rispetto a 61 anni di età e quota 97 previsto per il resto dei lavoratori dipendenti.*

2) Per i lavoratori che svolgono lavoro nel periodo notturno per un numero di giorni lavorativi inferiori a 78 nell'anno, dal 1 luglio 2009 la riduzione del requisito non può superare:

- un anno per coloro che svolgono attività lavorativa nel periodo notturno per un numero di giorni lavorativi all'anno compreso tra 64 e 71;
- due anni per coloro che svolgono attività lavorativa nel periodo notturno per un numero di giorni lavorativi all'anno compreso tra 72 e 77;

L'anticipo dei requisiti sarà dunque così strutturato:

### **Lavoratori notturni per un numero di giorni all'anno tra 64 e 71**

<b>ANNO</b>	<b>QUOTA</b>	<b>ETA' ANAGRAFICA MINIMA RICHIESTA</b>
<b>1 luglio 2009 – 31/12/2009</b>	93	58
<b>2010</b>	94	58
<b>2011</b>	94	59
<b>2012</b>	94	59
<b>2013</b>	95	60

### **Lavoratori notturni per un numero di giorni all'anno tra 72 e 77**

<b>ANNO</b>	<b>QUOTA</b>	<b>ETA' ANAGRAFICA MINIMA RICHIESTA</b>
<b>1 luglio 2009 – 31/12/2009</b>	93	57
<b>2010</b>	94	57
<b>2011</b>	94	58
<b>2012</b>	94	58
<b>2013</b>	94	59

Rimane in ogni caso ferma la possibilità di pensionamento, indipendentemente dall'età anagrafica, raggiunti i 40 anni di anzianità contributiva.

### **Domanda e documentazione necessaria**

Per richiedere il pensionamento anticipato il testo del decreto prevede la presentazione della domanda, con la necessaria documentazione, entro il 1 marzo dell'anno di maturazione dei requisiti pensionistici ridotti. Solo per chi maturerà i requisiti entro il 31 dicembre 2011 il termine stabilito viene fissato al 30 settembre 2011.

Il ritardo nella presentazione della domanda rispetto a tali termini provoca una "penalizzazione" costituita dal differimento del diritto alla decorrenza del pensionamento anticipato di un mese se la presentazione della domanda viene effettuata con un mese di ritardo, di due mesi se la presentazione della domanda viene

effettuata con oltre un mese ed entro due mesi di ritardo, di tre mesi se il ritardo è superiore ai tre mesi.

I documenti comprovanti il possesso delle caratteristiche individuate dal decreto per poter accedere al beneficio – e dai quali dovrà risultare la completa dimostrazione del conseguimento del diritto, con riferimento sia alla qualità dell'attività svolta che ai periodi necessari - devono essere individuati tra:

- a) prospetto di paga;
- b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;
- c) libretto di lavoro;
- d) contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;
- e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;
- f) documentazione medico-sanitaria;
- g) comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 ovvero comunicazioni di cui al successivo articolo 5, comma 1;
- h) comunicazioni di cui al successivo articolo 5, comma 2;
- i) carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e certificato di idoneità alla guida.
- l) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- m) comunicazioni di assunzione ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 15 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 29 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni;
- n) dichiarazione di assunzione ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181 contenente le informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
- o) altra documentazione equipollente.

Ovviamente il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile tale documentazione.

Si specifica inoltre che per i periodi di lavoro successivi al mese di emanazione del decreto tale documentazione sarà integrata dalla rilevazione automatica dello svolgimento delle attività oggetto del testo.

### **Meccanismo di salvaguardia**

Il testo prevede che qualora in sede di monitoraggio ci si renda conto che il numero di domande pervenute provoca uno scostamento rispetto alle risorse riservate (fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f) della Legge n. 247/07), la decorrenza dei trattamenti venga differita attenendosi a criteri di priorità legati alla maturazione dei requisiti agevolati. È una salvaguardia che opera in via automatica.

Gli oneri previsti sono di 312 milioni di euro per il 2011, di 350 milioni di euro per il 2012 e di 383 milioni di euro dal 2013.

### **Norme di attuazione**

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto i Ministeri del Lavoro e dell'Economia dovranno provvedere ad emanare le relative norme attuative. In modo particolare dovranno regolamentare:

- il funzionamento del monitoraggio e della salvaguardia automatica
- regolare il processo di accertamento dei requisiti
- individuare i criteri di verifica e di ispezione
- mettere a punto le modalità di rilevazione automatica delle attività usuranti

### **Sistema sanzionatorio**

Per evitare convergenze di interesse tra datore di lavoro e lavoratore, il Decreto stabilisce sanzioni cogenti per chi certifica e fornisce dichiarazioni non veritiere. La sanzione è pari al doppio di quanto indebitamente erogato dagli Enti di Previdenza a seguito della dichiarazione mendace.

### **Platea stimata degli interessati:**

Lavoratori del decreto Salvi

<b>Anno</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Dal 2013</b>
<b>Stima flusso annuo lavoratori interessati</b>	<b>600</b>	<b>1300</b>	<b>1300</b>	<b>1450</b>	<b>1600</b>	<b>1700</b>

*Fonte: relazione tecnica*

Lavoratori notturni per almeno 78 giornate l'anno o che svolgono lavoro nel periodo notturno per l'intero anno e per almeno tre ore tra le 24 e le 5 del mattino:

<b>Anno</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Dal 2013</b>
<b>Stima flusso annuo lavoratori interessati</b>	<b>2670</b>	<b>5350</b>	<b>5450</b>	<b>5500</b>	<b>5600</b>	<b>5700</b>

*Fonte: relazione tecnica*

Lavoratori notturni per un numero di giornate l'anno tra 72 e 77:

<b>Anno</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Dal 2013</b>
<b>Stima flusso annuo lavoratori interessati</b>	<b>500</b>	<b>1050</b>	<b>1060</b>	<b>1080</b>	<b>1100</b>

*Fonte: relazione tecnica*

Lavoratori notturni per un numero di giornate l'anno tra 64 e 72:

<b>Anno</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Dal 2013</b>
<b>Stima flusso annuo lavoratori interessati</b>	<b>650</b>	<b>1300</b>	<b>1350</b>	<b>1370</b>	<b>1450</b>

*Fonte: relazione tecnica*

Lavoratori "linea catena"

<b>Anno</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Dal 2013</b>
<b>Stima flusso annuo lavoratori interessati</b>	<b>240</b>	<b>490</b>	<b>470</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>700</b>

*Fonte: relazione tecnica*

Lavoratori mezzi pubblici pesanti di trasporto persone:

<b>Anno</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Dal 2013</b>
<b>Stima flusso annuo lavoratori interessati</b>	<b>210</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>

*Fonte: relazione tecnica*

**Totale stimato e ponderato tenendo conto dell'effettività del possesso dei requisiti:**

<b>Anno</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Dal 2013</b>
<b>Stima flusso annuo lavoratori interessati</b>	<b>3705</b>	<b>6800</b>	<b>6110</b>	<b>6380</b>	<b>6580</b>	<b>6820</b>

*Fonte: relazione tecnica*